

(N. 608-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE MERLIN UMBERTO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore SALARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 1954

Comunicata alla Presidenza il 16 febbraio 1955

Modifiche all'articolo 559 e seguenti del Codice penale,
concernenti delitti contro il matrimonio.

ONOREVOLI SENATORI. — Il senatore Salari propone una modifica degli articoli 559, 560, 561, 562 e 563 del Codice penale, concernenti i delitti contro il matrimonio.

Il proponente in sostanza dopo avere rilevato che « il matrimonio impone ai coniugi l'obbligo reciproco della fedeltà » vorrebbe portare gli effetti di questo sano ed alto comandamento morale, sul terreno penale, parificando gli effetti dell'adulterio del marito a quello della moglie.

Argomento grave e delicato, che merita attento studio.

Comunque la Commissione pregiudizialmente osserva che, meno casi gravissimi come quelli già presi in esame d'urgenza dal decreto

legislativo 14 settembre 1944, n. 288, un Codice non va modificato per singoli articoli, ma va modificato nel suo insieme dopo uno studio completo.

Questo studio, promosso già dal compianto ministro Grassi, e proseguito dai suoi successori, è in corso e merita di essere completato e concluso.

Perciò la Commissione non può che rimandare la riforma dei citati articoli alla più completa riforma del Codice e, facendo voti che il Governo voglia dare opera in questo senso, frattanto ha deciso di proporvi di respingere il disegno di legge del senatore Salari.

MERLIN Umberto, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 559 del Codice penale è così modificato:

« Il coniuge adultero è punito con la reclusione fino ad un anno.

« Con la stessa pena è punito il correo dell'adultero.

« La pena è della reclusione sino a due anni nel caso di relazione adulterina o di concubinato.

« Il delitto è punito a querela della parte offesa ».

Art. 2.

L'articolo 560 del Codice penale è soppresso.

Art. 3.

L'articolo 561 del Codice penale è così modificato:

« Non è punibile:

a) la moglie che il marito abbia indotta od eccitata alla prostituzione, ovvero abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei;

b) il coniuge legalmente separato per colpa dell'altro coniuge, ovvero da questi ingiustamente abbandonato;

c) il correo e chiunque sia concorso nel reato.

« Se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato per colpa propria o per colpa propria e dell'altro coniuge o per mutuo consenso, la pena è diminuita ».

Art. 4.

L'articolo 562 è così modificato:

« La condanna per il delitto previsto dagli articoli 556 e 560 importa la perdita della autorità maritale.

« Con la sentenza di condanna per adulterio il giudice può, sull'istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole civile che ritenga urgenti nell'interesse del coniuge offeso o della prole.

« Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili ma cessano di aver effetto se entro tre mesi dalla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, non è presentata dinanzi al giudice civile domanda di separazione personale ».

Art. 5.

L'articolo 563 è così modificato:

« Nel caso preveduto dall'articolo 559 la remissione della querela anche se intervenuta dopo la condanna estingue il reato.

« Estinguono altresì il reato:

1° la morte del coniuge offeso;

2° l'annullamento del matrimonio del colpevole.

« L'estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e ad ogni persona che sia concorsa nel reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali ».